

Codice A1305A

D.D. 19 aprile 2018, n. 119

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali ubicati nella Città' di Torino e Provincia e fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento dell'attività'. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazioni del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 347 del 27.11.2017 e n. 351 del 28.11.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali ubicati nella Città di Torino e Provincia e fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento dell'attività all'Operatore Economico CONSICOPRA Soc. Coop., corrente in Piacenza – Via Bresciani n. 27, il quale ha esposto un ribasso pari al 28,08% sull'importo a base di gara determinando l'importo contrattuale in € 1.844.696,04, oltre € 620,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. per € 405.969,53 e così per complessivi € 2.251.285,57 o.f.i.;
- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS, in capo all'Operatore sopraindicato e che le medesime sono risultate regolari;
- preso atto che il Settore Scrivente, con nota prot. n. 1912/A1305A del 16.02.2018, avendo riscontrato delle discrepanze, in sede di predisposizione del contratto nell'articolo riguardante le penali tra il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto, richiedeva al Settore Immobiliare e al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro delucidazioni in merito; con nota prot. n. 10848/A1111C del 21.02.2018 il Settore Patrimonio Immobiliare forniva alcune indicazioni generiche in merito; il Settore Contratti, con nota prot. 14229/A1305A del 12.03.2018, richiedeva di specificare e quantificare le penali, oggetto delle discrepanze sopra citate da indicare nella versione definitiva del contratto;
- con note del Settore Tecnico, pervenute al Settore Contratti rispettivamente in data 19.03.2018, prot. n. 3257/A1305A, 26.03.2018 prot. n. 3540/A1305A, il medesimo indicava la prevalenza, in caso di discordanza, dello Schema di Contratto sul C.S.A. nonché l'invariabilità degli importi delle penali indicati nello Schema di Contratto, indicazioni in merito al soggetto sottoscrittore del contratto ed alla frequenza della lista aggiornata del personale impiegato nel servizio di pulizia ad opera dell'Operatore Economico Aggiudicatario;
- rilevato che, in data 28.12.2017, l'A.T.I. Punto Services S.r.l. (Capogruppo) - Universal Service Az. Di Servizi S.r.l. corrente in Borgia (CZ) - Via Giorgio Amendola n. 3 - presentava ricorso, per annullamento con istanza di sospensiva ex artt. 120, comma 6, e 32 CPA, avverso la Determinazione Dirigenziale del Settore Contratti –Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici n. 347 del 27 novembre 2017 con la quale si era proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'oggetto;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali ubicati nella Città di Torino e Provincia e fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato con D.G.R. n. 1-6311 del 28.12.2017, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento dirigenziali:
 - a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"
 -omissis.....
 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
 -omissis.....
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- Vista la L. 23/2014;
- Visto il D.Lgs. 118/2011;
- Vista la L.R. 4 del 05.04.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- Vista la D.G.R. 26-6722 del 06.04.2018 "L.R. 4 del 05.04.2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.";
- Vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato con D.G.R. n. 1-6311 del 28.12.2017;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro n. 356 del 27.7.2017;

determina

- di dare atto che, con determinazioni del Settore Contratti n. 347 del 27.11.2017 e n. 351 del 28.11.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali ubicati nella Città di Torino e Provincia e fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento dell'attività all'Operatore Economico CONSICOPRA Soc. Coop., corrente in Piacenza – Via Bresciani n. 27, il quale ha esposto un ribasso pari al 28,08% sull'importo a base di gara determinando l'importo contrattuale in € 1.844.696,04, oltre € 620,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. per € 405.969,53 e così per complessivi € 2.251.285,57 o.f.i.;
- di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali ubicati nella Città di Torino e Provincia e fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le funzioni di R.U.P., attribuite in prima istanza all'Ing. Stefania Crotta con determinazione del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro n. 356 del 27.7.2017, sono state trasferite, con D.G.R. n. 31-6356 del 12.1.2018, con effetto a far data dal 29.12.2017, all'Ing. Anna Maria Facipieri, Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
- di dare atto che, a copertura dell'importo contrattuale del servizio in oggetto, si farà fronte con le risorse finanziarie prenotate con determinazione n. 356 del 27.7.2017 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, così come segue: € 2.347.476,20 o.f.i. (di cui € 423.315,38 per I.V.A. soggetti a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) con i fondi prenotati (impegno n. 481/2018) sul Cap. 131230/2018 – Bilancio finanziario 2017/2018 – che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)

GC/GL/CM

VISTO DI CONTROLLO

Ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ. 7.2.1

IL DIRETTORE REGIONALE

AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA

Dr. Paolo FRASCISCO

Allegato

SETTORE TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA
DEGLI IMMOBILI REGIONALI UBICATI NELLA CITTA’ DI TORINO E
PROVINCIA E LA FORNITURA DI TUTTI I DETERGENTI ED ALTRI
STRUMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
PRECEDENTE.**

SCHEMA DI CONTRATTO

I FUNZIONARI AMMINISTRATIVI
INCARICATI
Rosella Cucchi
Patrizia Strano

VISTO:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Anna Maria FACIPIERI

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI REGIONALI UBICATI NELLA CITTA’ DI TORINO E PROVINCIA E LA FORNITURA DI TUTTI I DETERGENTI ED ALTRI STRUMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRECEDENTE.

Importo: € 1.845.316,04 oltre I.V.A.

CIG 71728062C3

PREMESSO CHE:

- il Dirigente Responsabile ad interim del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro nonché Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Economato e Cassa Economale, con determinazione n. 356 del 27.07.2017, ha proceduto all’approvazione del Progetto di Servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali ubicati nella città di Torino e provincia e la fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento dell’attività costituito da Capitolato Speciale d’Appalto, parte I e II, disciplinante i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta

dell'affidatario del servizio, nonché dai relativi allegati, fra i quali il DUVRI, la Relazione descrittiva, il Quadro Economico Computo dell'importo dell'appalto posto a base di gara, Elenco degli immobili e relative superfici, Elenco generale delle Prestazioni, Modelli Offerta Tecnica Organizzazione del servizio (sub criterio A.1): Elenco prestazioni specifiche per immobili e incidenza millesimale, Elenco Ore annuali e mensili e livelli di inquadramento del personale per immobili, nonché lo Schema di Contratto;

- con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato disposto, per l'acquisizione del servizio di pulizie in oggetto, di esperire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del medesimo Decreto legislativo;

- con determinazione n. 209 del 03.08.2017 il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri, Usi Civici ha approvato gli atti di gara ai sensi di legge;

- gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Committente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>;
- con Determinazione n. 295 del 20.10.2017 il suddetto Settore ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
- con nota prot. n. 45404/A1109A del 24.11.2017 il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha confermato l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva.
- in relazione all'appalto, è stato conferito l'incarico tecnico necessario all'esecuzione del contratto con individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona del dipendente Rosanna GATTUSO, Funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
- con Determinazioni n. 347 del 27.11.2017 e n. 351 del 28.11.2017 il Settore Regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale mediante il Sistema AVCPass, ha determinato l'aggiudicazione, in via

d'urgenza, dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico CONSICOPRA Soc. Coop., corrente in Piacenza - Via Bresciani n. 27 e alle condizioni dell'offerta agli atti della Stazione Appaltante;

- con note prot. nn. 13129/A1305A del 27.11.2017 e 13290/A1305A del 29.11.2017 del suddetto Settore sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione del Settore Contratti, Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici n..... del è stato approvato lo schema del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

TRA:

- **la Regione Piemonte** (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008, dall'**Ing. Anna Maria FACIPIERI**, nata a Torino il 14.10.1960, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

della Regione Piemonte, di seguito, per brevità,
anche indicato come **"Il Committente"**

E

CONSICOPRA Soc. Coop., corrente in Piacenza (CAP
29122) - Via Bresciani n. 27 Codice Fiscale e
Partita IVA n. 01425640339, nella figura del Legale
Rappresentante, _____, CF _____, nato/a a
_____, il _____ e domiciliato/a per
l'incarico presso la sede della Società, iscritta
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di Piacenza al numero 161436,

(oppure)

/di procuratore speciale della Società medesima, ai
fini del presente atto, domiciliato per l'incarico
presso la sede della Società, iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di
_____ al numero _____, a quanto
infra autorizzato in forza di procura conferita in
data _____ mediante atto a rogito notaio Dott.
_____, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di _____, Repertorio n. _____,
Raccolta n. _____ anche indicato come **"l'Appaltatore"**

le quali Parti intervengono nel presente contratto
(in seguito **"Contratto"**).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali ubicati nella città di Torino e provincia e la fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento dell'attività precedente, per il periodo di un anno (art. 2 del C.S.A. - Parte Prima). Relativamente alle finalità del servizio, gli ambiti e i contenuti tecnici, si applicano i contenuti del C.S.A.

ART. 3 --OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A.(parte I e II e relativi allegati) nella

Relazione, nel DUVRI, nel bando di gara, nel documento complementare Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, nell'"Allegato A" relativo all'elenco degli immobili oggetto dell'appalto, nell'Allegato C relativo all'Elenco delle Prestazioni Generali, i quali tutti sono considerati parte integrante del contratto medesimo, come interamente qui trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni parte.

ART. 4 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Fermo il rispetto delle disposizioni previste nel C.S.A. Parte I, in sede di Offerta Tecnica l'Appaltatore ha descritto dettagliatamente il servizio di valutazione in un piano di lavoro, ed evidenziate e descritte analiticamente le caratteristiche (metodologiche, tecniche, logistiche, ecc.) delle diverse attività previste; per ognuna di esse ha indicato le modalità attraverso cui verrà svolto il servizio e le risorse umane messe a disposizione.

La puntuale esecuzione del Piano Operativo del servizio e la qualità del servizio offerto dall'Appaltatore saranno oggetto di verifica da

parte del Committente nel corso dell'esecuzione del contratto in conformità a quanto previsto dal C.S.A. Parte II.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni uno (12 mesi) con decorrenza dalla consegna, in via d'urgenza, del servizio autorizzato dal RUP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 1 (uno) anno.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 il Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (cosiddetta "*proroga tecnica*") il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 6 (sei) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per il Committente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, dovrà essere proporzionalmente adeguata.

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO

CORRISPETTIVO - VERIFICA DI CONFORMITA' - PAGAMENTO

SALDO D'APPALTO - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale è pari ad € 1.845.316,04 (unmilioneottocentoquarantacinquetrecentosedici/04) di cui € 620,00 (seicentoventi/,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

Il Committente, acquisiti dall'Appaltatore i documenti cartellini di presenza e i prospetti

rieepilogativi previsti dall'art. 7 del C.S.A. parte II, provvede a mezzo del D.E.C. alla verifica di conformità del servizio il cui positivo esito verrà comunicato dal R.U.P. all'Appaltatore.

A seguito della suddetta comunicazione del R.U.P. l'Appaltatore emette la fattura mensile della prestazione eseguita unitamente al dettaglio dei costi delle prestazioni per ciascuna sede regionale.

Il pagamento delle prestazioni è subordinato all'emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore ed all'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, come più puntualmente disciplinato dal paragrafo 19 del C.S.A. parte I. La fattura dovrà essere pertanto preceduta dai documenti di cui al paragrafo 7 del C.S.A. parte II.

L'importo della fattura sarà pari al canone mensile complessivo dell'Appalto decurtato delle somme a titolo di penali o ad altro titolo.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% svincolabile ai sensi dell'art. 19.2. del Capitolato parte I.

Pertanto tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario, richiesto all'Appaltatore dal Committente a mezzo del Responsabile del Procedimento, si provvederà a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata e documentazione relativa al riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi, come da documentazione così come prevista all'art. 7 del C.S.A. Parte II, a firma del responsabile della Ditta - previo accertamento della regolarità del servizio da parte del D.E.C.

La fattura mensile sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dei documenti sopracitati, previo accertamento della regolarità contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore attivata da parte della competente Ragioneria regionale, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 s.m.i. e relative disposizioni di attuazione.

Entro 45 giorni dalla completa e regolare ultimazione del servizio viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità. Successivamente all'emissione di tale Certificato il Committente procede, previa acquisizione del DURC, al pagamento, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di conformità del servizio, al saldo delle prestazioni eseguite con svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50% operate e della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Per esigenze del Committente, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"* convertito con L. 23.6.2014, n. 89 è prescritto, a far data dal 31.3.2015, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non potranno essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5.2.2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto *"Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)"*, l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile al Committente, entro i termini di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, C.C.

La revisione del corrispettivo non è ammessa trattandosi di appalto della durata di un anno oltre ad eventuali servizi analoghi per ulteriori dodici mesi.

Pertanto l'importo del canone annuo complessivo rimane fisso ed invariabile.

ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia").

L'Appaltatore ha comunicato al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega saranno comunicate entro sette giorni da

quello in cui la variazione sarà intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Alla luce di quanto sopra i pagamenti saranno effettuati sul c/c: IBAN IT 58 E 05156 12603 CC0010017999 - ISTITUTO BANCARIO BANCA DI PIACENZA AG. N.4, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di:

- Paolo REBECCHI - C.F.: RBCPLA78S03C261M;
- Simone FORNASARI - C.F.: FRNSMN82L19D611I

persone delegate a operare, riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo su tale conto.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

In caso di subappalto e di cessione dei crediti si richiama l'art. 20.5 del C.S.A. parte I.

ART. 8 - CESSIONE DEI CREDITI

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

ART. 9 - CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENZA

In attuazione della disciplina di cui agli artt. 102 e 111 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. in materia di verifica di conformità, la Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Committente farà pervenire all'Appaltatore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Committente.

Su richiesta del Committente l'Appaltatore sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

**ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Committente ha individuato nell'Ing. Anna Maria FACIPIERI il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i rapporti con l'Appaltatore inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore per iscritto.

Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Committente ha nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), individuandolo nella persona del dipendente Rosanna GATTUSO, Funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare presso il Committente o per conto dello stesso.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire, in attuazione del citato art. 102 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., al Responsabile del Procedimento per le valutazioni dello stesso e le successive decisioni della Committenza:

- parere di regolare esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture;
- parere in merito all'applicazione delle penali previste al paragrafo 31 del C.S.A. Parte I, al paragrafo 9 del C.S.A. Parte II e all'art.16 del presente contratto;
- parere in merito a varianti in corso di esecuzione del contratto ad eventuale risoluzione contrattuale ed altri strumenti di risoluzione delle controversie.

ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza maturata per almeno 5 (cinque) anni nell'ambito della pubblica amministrazione e munita di specifico mandato (Rappresentante Unico dell'Appaltatore).

Il Rappresentante Unico dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Committente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Il Rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del

servizio. L'incaricato avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore come se poste direttamente all'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il Rappresentante dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. L'Appaltatore, in sede di stipula del presente contratto, dovrà fornire un elenco di referenti tecnici e operativi da poter contattare per tutta la durata del contratto stesso.

Le comunicazioni ufficiali tra il D.E.C e il Rappresentante Unico dell'Appaltatore dovranno avvenire prevalentemente tramite PEC nonché e-mail o fax. Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni di indirizzi di posta elettronica certificata e semplice o di numero di fax.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e

dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone ed a cose, sia del Committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.

ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI- CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore, per quanto attiene il personale che già svolgeva il servizio di pulizia alle dipendenze delle imprese affidatarie dei precedenti contratti, dovrà attenersi alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Lavoro. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le

condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. È altresì direttamente responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Qualora risulti dal D.U.R.C., da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il Subappaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.)

il Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale

dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene, dal Certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi

dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento del servizio in oggetto.

Lo stesso Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte, direttamente nei confronti di quest'ultimo, da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 C.C. così come da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi

dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

ART. 14 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio conto o per quello di terzi, del mandato affidato; non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività e ciò anche dopo la scadenza del contratto. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la

trasparenza delle attività svolte. L'Appaltatore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. L'Appaltatore si impegna altresì ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

**ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE**

Il Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- b) apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;

c) morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) interruzione non motivata del servizio;

f) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dal Committente a seguito della comminazione di 3

sanzioni pecuniarie come previsto dall'art. 9 del C.S.A. parte II o qualora le sanzioni pecuniarie comminate superino il 10% dell'importo contrattuale ex paragrafo 33.1, lett. e) del C.S.A. parte I;

g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza di cui al paragrafo 27 del C.S.A. parte I;

h) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;

i) inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto.

l) quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli edifici;

m) frode da parte dell'Appaltatore;

n) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso il Committente, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi

dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

o) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A.;

p) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal *«Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*;

q) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dal Committente;

r) grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale.

Il presente contratto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012

convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012 s.m.i., nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, il Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione, contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione n. 135/2012, è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà

all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di

revoca/annullamento della determinazione di affidamento, di cui alle premesse, con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente Contratto, di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro Operatore Economico.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, il Committente potrà risolvere il Contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'altra Parte possa accampare pretese di sorta, salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Settore Tecnico e Sicurezza del

Committente, impregiudicati i maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici della Committenza, oltre alla penale contrattualmente prevista, l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale, a qualsiasi titolo presente nel palazzo, il Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di

risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,

entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, salvo il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore Economico il servizio ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal Committente l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle attrezzature nel termine assegnato, salvi, in caso di mancato

rispetto del termine assegnato, i rimedi previsti all'art. 108, comma 9, del Codice.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può inoltre recedere, in

via unilaterale, dal contratto in qualunque momento al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione, in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. E' in ogni caso facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto in caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza del presente contratto, come più puntualmente disciplinato all'art. 32.1 del C.S.A. parte I.

Il Committente potrà, pertanto, recedere in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C., dandone comunicazione all'Appaltatore mediante formale comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai locali regionali gli eventuali materiali non accettati dal D.E.C.; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

In caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt 1676 C.C. e 109 del D.Lgs. n. 50/2016, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia nonché gli eventuali materiali, il cui valore sia riconoscibile dal Committente, in quanto già accettati dal D.E.C., prima della comunicazione del preavviso di recesso.

ART. 16 - PENALI

Il Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare sanzioni di natura pecuniaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore. Le penali saranno detratte

direttamente dal canone mensile nella fase di liquidazione delle fatture.

Fatto salvo quanto stabilito in materia dal C.S.A. Parte I e II, saranno sanzionabili le seguenti azioni:

- per la mancata o carente esecuzione delle prestazioni giornaliere il Committente potrà ordinare il rifacimento di tutte le prestazioni non risultanti conformi agli obblighi del Capitolato e alle prestazioni pattuite, ovvero, potrà detrarre l'importo corrispondente alle prestazioni non eseguite; verrà comunque applicata, in entrambi i casi, una penale giornaliera di importo pari al 100% del valore della prestazione rifatta o non eseguita, valore da determinare, applicando all'importo contrattuale le quote di incidenza espresse nell'Offerta Tecnica;
- per le prestazioni quindicinali, mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali verrà applicata, per ogni giorno di mancato rispetto del calendario fissato, una penale forfetaria giornaliera per ogni immobile oggetto di ritardo nelle prestazioni di inizio o ultimazione lavori pari a € 220,00 (euro duecentoventi/00);

- nel caso di non conforme o completa esecuzione delle prestazioni periodiche sopra citate, verrà applicata una penale di importo pari al 200% del valore della prestazione non eseguita o non conforme al C.S.A. Il valore delle prestazioni verrà determinato, applicando, al prezzo contrattuale, le incidenze previste per le singole prestazioni indicate nell'Offerta Tecnica. L'Appaltatore, sarà comunque tenuto al rifacimento delle prestazioni medesime;
- per il mancato ottemperamento agli obblighi di cui all'art. 28.7 e 28.8 del C.S.A. parte I (raccolta differenziata della carta - normativa in materia di lavoro, infortunistica) verrà applicata una penale forfetaria di € 110,00 (euro centodieci/00) per ogni mancata prestazione presso ogni singolo immobile;
- per la mancata presenza alle visite ispettive di cui all'art. 30 del Capitolato parte I, da parte dell'Appaltatore o del suo rappresentante o del sostituto di quest'ultimo, nel giorno e nell'ora stabilite, comporterà l'applicazione di una penale forfettaria di € 220,00 (euro duecentoventi/00) per

ogni mancata osservanza dell'obbligo, riferito ad ogni singolo edificio;

- la scarsa diligenza da parte del personale nell'esecuzione delle prestazioni, in violazione di quanto previsto nell'art. 28, parte prima del Capitolato, comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di € 220,00 (euro duecentoventi/00) per ogni danno cagionato in ogni singolo edificio, oltre al risarcimento del danno medesimo;

- nel caso di esecuzione delle prestazioni di pulizia al di fuori delle fasce orarie indicate nel C.S.A. parte II , verrà applicata una penale di € 110,00 (euro centodieci/00) per ogni mancata osservanza dell'obbligo innanzi citato, riferito ad ogni singolo immobile;

- il mancato decoro del personale addetto presente al servizio di pulizia, in violazione di quanto previsto dall'art. 4.3 del C.S.A. parte II, comporta una penale di € 55,00 (euro cinquantacinque/00) per ogni addetto inadempiente;

- la ritardata o incompleta designazione del Referente Operativo dell'Appalto e dei Referenti distribuiti sui vari immobili, di cui al paragrafo 4.5 del C.S.A. parte II, comporta una penale di €

220,00 (euro duecentoventi/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo stabilito;

- la ritardata esecuzione del corso di aggiornamento del personale di cui al paragrafo 4.6 del C.S.A. parte II, comporta una penale di € 220,00 (euro duecentoventi/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti;

- il mancato invio mensile della lista aggiornata del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni di pulizia di cui al punto 4.8 del disciplinare tecnico, comporta una penale forfetaria di € 110,00 (euro centodieci/00);

- il mancato rispetto del numero minimo di ore indicato nel paragrafo 3.2.6 del C.S.A. parte II comporta l'applicazione di una penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni ora che non risulterà prestata, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 10 (clausola risolutiva espressa) del C.S.A. parte II;

- il mancato rispetto dei prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione degli ambienti previsti dalle leggi vigenti in Italia e/o nella CEE o l'utilizzo di prodotti tossici e/o nocivi, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3 del

C.S.A. parte II, comporta l'applicazione di una penale di € 110,00 (euro centodieci/00) per ogni prodotto non conforme agli obblighi soprarichiamati. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore da responsabilità civile o penale nei confronti di terzi per l'eventuale utilizzazione di sostanze improprie;

- il mancato utilizzo di apparecchiature non conformi alla normativa antinfortunistica o comunque pericolose per il loro stato di obsolescenza, comporta l'applicazione di una penale € 220,00 (euro duecentoventi/00) per ogni apparecchiatura che non rispetti gli obblighi sopracitati. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore da responsabilità civile o penale nei confronti di terzi per l'eventuale utilizzo di macchinari non conformi alle norme di legge;

- la mancata comunicazione dell'indirizzo della sede operativa di cui all'art. 17.3 del C.S.A. parte I, comporta una penale, a carico dell'Appaltatore di € 220,00 (euro duecentoventi/00) per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine di 60 giorni dalla data della stipula del presente;

- l'utilizzo incongruo del personale rispetto ai tipi di prestazione ad esso preassegnate, secondo quanto disposto dal paragrafo 6.8 del disciplinare tecnico, comporta una penale di € 110,00 (euro centodieci/00) per ogni dipendente che svolge prestazioni non comprese nei propri compiti;

- la mancata affissione del cronoprogramma mensile dell'attività di pulizia ordinaria in luogo visibile, secondo quanto disposto dal paragrafo 6.4 del disciplinare tecnico comporta una penale di € 110,00 (euro centodieci/00) per ogni singolo immobile e per ogni mancato rispetto a tale obbligo;

E' comunque facoltà del Committente di disporre, a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di preventiva messa in mora, l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non effettuate. In tale caso, ferma restando l'applicazione delle penali nella misura di cui ai punti precedenti, la spesa per l'esecuzione d'ufficio, ivi inclusa l'eccedenza rispetto alle previsioni del contratto, verrà

dedotta dal corrispettivo spettante all'Appaltatore;

L'applicazione delle penali ivi previste non preclude il diritto da parte del Committente di richiedere ed ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Al verificarsi delle situazioni descritte in tale articolo, la Committenza, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'ammontare delle singole sanzioni è rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del D.E.C., come confermato dal Responsabile del Procedimento.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONI

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e/o dell'esatto adempimento delle stesse, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva fino alla concorrenza di **€ 266.906,55**, mediante polizza fideiussoria n. 375667/DE, rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC in data 22.12.2017 ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per incameramento delle somme garantite per effetto dell'escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del servizio, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva in caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore ha stipulato e trasmesso al Committente le polizze assicurative (con validità dalla data di sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso) per responsabilità civile per danni a terzi e prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati, costituita ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/16 s.m.i., secondo quanto prescritto al punto 23 del C.S.A., con massimali

non inferiori ad € 4.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata (per morte e lesioni personali) e di € 1.000.000,00 per danni a cose, relativamente alla responsabilità civile verso terzi, € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata, relativamente alla responsabilità civile verso prestatori d'opera.

Le predette polizze sono state emesse da UNIPOLSAI Assicurazioni - Ag. di Piacenza - polizza n. 1/2677/61/150381598 del 19.12.2016 a favore della Società CONSICOPRA Soc. Coop. per Responsabilità Civile dell'Impresa e da ZURICH INSURANCE plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - polizza n. Z074191 del 30.03.2017 per RC ALL per l'assicurato PULITORI & AFFINI S.p.A., indicato nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata dalla Società CONSICOPRA Soc. Coop. come esecutore del servizio in caso di aggiudicazione.

All'Appaltatore fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, possano derivare al

Committente o a soggetti terzi ex art. 23 del C.S.A. parte I.

Per quanto riguarda i danni a terzi la polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'Appaltatore, nell'esercizio della propria attività lavorativa, per i danni provocati a terzi accidentalmente ed involontariamente, dai quali deriva un obbligo di risarcimento ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

Il Committente potrà richiedere, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, la modifica della suddetta polizza assicurativa qualora si verificassero un numero di sinistri, ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, nel corso del contratto, alle disposizioni del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di contrarre e di tenere in validità la suddetta assicurazione, prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute all'Appaltatore.

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI

GENERALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul Committente. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della medesima, fermo restando la facoltà del Committente di risolvere, in tale ipotesi, il contratto, senza che l'Appaltatore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Committente stesso.

La stipulazione del presente atto avverrà in modalità elettronica ai sensi di legge.

**ART. 19 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE
LEGGI - NORME APPLICABILI E RINVIO**

Sono considerati allegati al presente contratto, ancorché non materialmente, per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti cui si rinvia per quanto ivi non previsto:

- Capitolato Speciale d'appalto e suoi Allegati;
- Duvri;
- Disciplinare di gara;
- Offerta tecnico-economica;
- Patto di Integrità e Protocolli degli Appalti Pubblici Regionali.

I sopra elencati documenti, in caso di discordanze sulla esatta interpretazione delle disposizioni in essi contenuti, prevalgono l'uno sull'altro nel suddetto ordine.

In ogni caso le norme di legge imperative o inderogabili prevalgono sulle disposizioni contrattuali, sul Capitolato d'Appalto e sull'Offerta.

- le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate e come in via esemplificativa ma non esaustiva citate nell'art. 35 del C.S.A. - parte I cui si fa rinvio;
- il Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.

**ART. 20 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO**

**DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ
DELL'APPALTO - SUBAPPALTO - ULTIMAZIONE - VERIFICA
DI CONFORMITÀ'**

Il D.E.C., sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del presente contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del servizio. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che questi gli abbia ordinato, come disciplinato agli articoli 10, 11 e 12 del C.S.A. parte I.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, e 5 nonché 48, 106, comma 1°, lett. d) del Codice.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal medesimo ex art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del

subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione del Committente ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, il Committente non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere, al Committente entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente. L'Appaltatore sarà altresì responsabile, in solido, con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e s.m.i, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore richiamate dall'art. 105, comma 8.

Per quanto non previsto si fa rinvio alla disciplina dell'art. 9 del C.S.A. parte I.

Entro 45 giorni dalla completa e regolare ultimazione del servizio viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità confermabile dal Responsabile del Procedimento ed approvabile dal Committente.

Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa rinvio alla puntuale disciplina stabilita dall'art. 19 del C.S.A. parte I e dagli artt. 102 e 111 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

ART. 21 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza del fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze, nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni, dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione di quest'ultimo dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, che non si sia potuta definire mediante soluzione bonaria in via amministrativa, le parti convengono che il Tribunale competente in via esclusiva sia quello di Torino.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di "Protezione dei Dati Personali" s.m.i.

Ai sensi dell'art. 13 del medesimo Decreto, il trattamento dei dati personali forniti al Committente sarà svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto Legislativo.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente servizio, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto il titolare del trattamento dei dati riguardanti l'Appaltatore è: la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti

di lavoro, - Responsabile del Procedimento Ing. Anna Maria FACIPIERI.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

- il Committente: Torino - Via Viotti, 8
- l'Appaltatore: Piacenza - Via Bresciani, 27.

Tuttavia, nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, resta stabilito che, per ogni comunicazione relativa al presente Contratto, l'Appaltatore provvederà ad inviare al Committente una Pec alla casella di posta elettronica certificata: risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it e analogamente

il Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata pec@pec.consi-copra.eu e contestualmente alla posta elettronica ordinaria: info@consi-copra.eu.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato, nella sua integrità, dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro

Ing. Anna Maria FACIPIERI

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005
s.m.i.

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005
s.m.i.